



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

CPIA 4 Milano-Legnano

Via Cantù, 5 - 20025 Legnano (MI)

MIMMOCF007@ISTRUZIONE.IT



ACCORDO DI RETE

In attuazione dell'art. 3 c. 2 del D.P.R. 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età

**tra il Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Legnano - Rho – Magenta
(in seguito CPIA 4 Milano)
e le scuole secondarie di primo grado firmatarie del presente accordo**

premessato che:

- ❖ L'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione d'attività d'interesse comune;
- ❖ L'art. 21 della legge n.59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;
- ❖ l'art. 7 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche dipromuovere accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- ❖ l'art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- ❖ l'art. 56 del D.I. n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;
- ❖ è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25-2-2013 il **Regolamento** per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (D.P.R. n. 263 del 29/10/2012) a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- ❖ il M.I.U.R. ha emanato le **Linee Guida** aventi l'obiettivo di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A. (Art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012);
- ❖ l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con delibera prot. MIURDRLO R.U. 1004 del 5 giugno 2014, con effetto dal 1° settembre 2014, ha costituito in Regione Lombardia 19 CPIA tra cui il CPIA 4-MI di Legnano - Rho - Magenta.

VISTO

- ❖ L'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il D.M. 25 ottobre 2007, l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, concernenti l'istruzione degli adulti (IDA) e i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi serali;
- ❖ Le Linee Guida, di cui all'art. 11 del comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti, trasmesse in allegato alla circolare MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 36 del 10 aprile 2014;

- ❖ La circolare MIUR per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015;
- ❖ IL DDUO n. 12550 del 20 dicembre 2013 di Regione Lombardia che consente di iscrivere i ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media nei percorsi di leFP “ferma restando la competenza delle istituzioni del primo ciclo e dei CPIA in materia di rilascio del relativo titolo in accordo con esse”;
- ❖ Il DPR 394/99 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riguardante l’iscrizione scolastica dei minori stranieri”;
- ❖ L’ Accordo territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei CPIA coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoscritto in data 30 gennaio 2015 in attuazione dell’Art.3 comma 2 del D.P.R. 263/2012 riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei Centri Provinciali Istruzione degli Adulti, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;

CONSIDERATA la necessità di:

- ❖ Prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico da parte di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica;
- ❖ Creare condizioni favorevoli all’apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso didattico;
- ❖ Promuovere l’autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.

**I DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI SOPRA RICHIAMATI ADERENTI
ALL’ACCORDO DI RETE CON IL PRESENTE ATTO**

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono essere iscritti a frequentare i CPIA nel percorso di primo livello – primo periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, nel caso si trovino nelle seguenti situazioni:

- Seguano e attività didattiche nell’istituto secondario di primo grado con frequenza irregolare;
- dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari;
- abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al regolamento di istituto;
- siano venuti meno al Patto di Corresponsabilità sottoscritto.

Art. 2 – PROCEDURE

IL CPIA e le Scuole Secondarie di I grado aderenti, attraverso una commissione appositamente costituita, definiscono protocolli operativi finalizzati al governo della carriera scolastica degli studenti quindicenni che conduca verso il successo formativo, in accordo con le famiglie o con chi detiene la potestà genitoriale.

In particolare per quanto concerne quindicenni con profilo caratteriale complesso e scarso riferimento nelle figure adulte di accompagnamento si dispone l'ingresso al CPIA solo in funzione di disponibilità di inserimento nei corsi composti prevalentemente da popolazione adulta, setting pedagogico indispensabile per rimotivare lo studente e previa documentazione esaustiva fornita dalla scuola di provenienza in merito al percorso di recupero intrapreso.

Art. 3 – SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE

È a carico dell'istituto secondario di primo grado la segnalazione del caso e la documentazione che motiva la proposta di iscrizione al CPIA, previa condivisione con le famiglie degli studenti quindicenni. La citata documentazione per la scelta di iscrizione al CPIA dovrà essere argomentata anche segnalando le specifiche caratteristiche dell'offerta formativa che si ritiene particolarmente utile alla crescita culturale e professionale del quindicenne.

Art. 4 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di iscrizione al CPIA del quindicenne e la documentazione pervenuta al CPIA dall'istituto di I grado verranno considerate dalla Commissione di cui all' art. 5 del DPR 263 del 29 ottobre 2012. La Commissione potrà essere allo scopo integrata dal personale docente del consiglio di classe di provenienza dello studente. Il riconoscimento dei crediti in ingresso e la conseguente valutazione delle potenzialità di apprendimento condurranno la Commissione all'astensione del Piano Personalizzato dello studente, assegnazione ad un Gruppo di livello per la frequenza al percorso di I livello, I periodo didattico presso il CPIA.

Qualora sussistano documentate argomentazioni pedagogiche, il CPIA, tenuto conto della sua competenza in materia di rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, potrà definire accordi con gli enti accreditati alla formazione al fine di consentire l'iscrizione a tali percorsi di formazione dei ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media.

Art. 5 – ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti accreditati da Regione Lombardia alla formazione, dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014.

Art. 6 - NORME FINALI e PUBBLICITA'

L'accordo viene firmato dai DS delle scuole aderenti, pubblicato all'albo utilizzato per gli altri adempimenti previsti dalla normativa.

Le istituzioni scolastiche aderenti all'accordo garantiscono, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

ISTITUTI ADERENTI ALL'ACCORDO

CODICE MECCANOGRAFICO	DENOMINAZIONE	SEDE	DELIBERE
MIMM0CF007	CPIA 4-MI	Via Cantù, 5 Legnano	<i>C.d.D. 27/02/2015, Commissario straord. Delibera n.11 del 5/02/2015</i>

FIRMA DEI CONTRAENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO	FIRMA

Legnano, _____